



NOVEMBRE 2019

LE SCADENZE

18/11/2019

- Termine di versamento dell'IVA relativa al III trimestre 2019 (contribuenti trimestrali) ovvero dell'IVA relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili);

25/11/2019

- Termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili;

25/11/2019

- Termine di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. "esterometro") nel mese di ottobre;

30/11/2019 (proroga al 02/12/2019)

- Termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel III trimestre;

30/11/2019 (proroga al 02/12/2019)

- Termine di presentazione telematica della dichiarazione Modello Redditi 2019 e della dichiarazione Modello IRAP 2019 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES;

30/11/2019 (proroga al 02/12/2019)

- Termine di versamento del secondo acconto 2019 ai fini IRES, IRAP e IRPEF (e dell'imposta sostitutiva per le persone fisiche che rientrano nel regime dei minimi o forfetario);

30/11/2019 (proroga al 02/12/2019)

- Termine di versamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata – c.d. "rottamazione – ter" delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 – 2017;

30/11/2019 (proroga al 02/12/2019)

- Termine di versamento in forma rateale delle somme dovute per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio e di accertamenti con adesione;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Novembre 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL PATENT BOX NEL PERIODO D'IMPOSTA 2019

A seguito delle recenti novità introdotte dal decreto crescita (articolo 4 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58), i titolari di redditi di impresa che optano per il *patent box* (nel caso di utilizzo diretto o indiretto con ruling opzionale) possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (articolo 31-ter del DPR n. 600/1973), di determinare autonomamente il relativo reddito, redigendo la documentazione richiesta sulla base delle regole previste dal provvedimento del 30 luglio 2019.

1. LA DISCIPLINA

L'articolo 1, commi 37 – 45, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190¹ e il D.M. 28 novembre 2017 prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali.

Sono beneficiari dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla relativa natura giuridica, dimensione e settore produttivo di appartenenza². In particolare chi esercita l'opzione:

- deve avere diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
- deve svolgere attività di ricerca e sviluppo.

2. I BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

Possono essere agevolati i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- software coperto da *copyright*;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa (fino alla data del 30 giugno 2016);
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- due o più di questi beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarità tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

¹ Così come modificato dal DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017.

² Viceversa, non possono accedere al regime agevolativo:

- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- coloro che sono assoggettati a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività (es. fallimento, liquidazione coatta);
- i soggetti titolari di reddito d'impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (es. regime forfetario ex L. 190/2014, *tonnage tax*, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale).

3. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo di una quota pari al **50%** (dal 2017) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo (diretto o indiretto) dei beni immateriali agevolabili.

Per usufruirne, occorre operare una "variazione in diminuzione":

- nel modello REDDITI;
- nella dichiarazione IRAP.

Può beneficiare del regime agevolato in esame soltanto la quota parte di reddito determinata sulla base del cosiddetto "*nexus ratio*", ossia il rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti internamente ovvero tramite soggetti esterni ed il totale dei costi di ricerca e sviluppo comprensivo degli eventuali costi di acquisizione e dei costi sostenuti da società consociate, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto tra le spese sostenute per il bene immateriale e la totalità delle spese sostenute. Ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre quindi:

- determinare il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali;
- determinare il rapporto tra i costi afferenti all'attività di ricerca e sviluppo che sono sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo (*nexus ratio*);
- individuare la quota di reddito agevolabile, applicando al reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale il coefficiente risultante dal rapporto di cui al punto precedente;
- applicare, infine, a questa quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta (50%).

4. LE NOVITA' PREVISTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2019 n. 658445 ha stabilito le modalità alternative di fruizione del *Patent box* per il **periodo d'imposta 2019**.

Per effetto delle novità introdotte, a partire dal periodo di imposta 2019, in alternativa alla procedura di *ruling*, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il *Patent box* nel caso di utilizzo diretto (o indiretto *intercompany*) possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, predisponendo la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

In particolare possono esercitare l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

- coloro che hanno concluso un accordo a seguito della procedura di *Patent box*, in alternativa al rinnovo dello stesso;
- coloro che, alla data del 1 maggio 2019, hanno in corso una procedura di *Patent box*, previa comunicazione di rinuncia alla prosecuzione della procedura (da trasmettere tramite PEC o con raccomandata A/R).

Questa opzione:

- deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione *Patent box*;
- ha una durata annuale;
- è irrevocabile;
- è rinnovabile.

In caso di esercizio dell'opzione, la relativa "variazione in diminuzione" dal reddito deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo e indicata nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5. LA DOCUMENTAZIONE IDONEA

La documentazione idonea è costituita da un documento articolato in due sezioni, A e B. In particolare:

- la **sezione A** deve contenere le seguenti informazioni riferibili al periodo di imposta di spettanza dell'agevolazione:
 - struttura partecipativa dell'impresa, anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
 - operazioni con imprese associate;
 - modello organizzativo dell'impresa;
 - caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;
 - descrizione della catena di valore dell'impresa;
 - funzioni, rischi e beni dell'impresa;
 - elenco dei beni immateriali;
 - descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo;

- plusvalenze da cessione di beni immateriali agevolabili;
- eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (articolo 7, comma 4, D.M. 28.11.2017).
- la **sezione B** deve contenere le seguenti informazioni riferibili al periodo di spettanza dell'agevolazione:
 - informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile;
 - valutazioni riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione;
 - metodo adottato e ragioni di selezione dello stesso (CUP, RPSM o altri metodi).

Nel caso in cui parte delle informazioni previste alle sezioni A e B dovessero essere già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento ovvero nella documentazione esibita nell'ambito della procedura di *Patent box*, è possibile operare un mero richiamo alla documentazione già prodotta.

A livello operativo, la documentazione:

- deve essere redatta in lingua italiana (tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese);
- deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente (ovvero da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- deve essere redatta per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile;
- ha effetto esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce;
- deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento.

La documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa è in grado di fornire agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.

L'assenza della firma elettronica con marca temporale ovvero la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

Viceversa, le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. LA DISAPPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE

Per poter disapplicare la sanzione prevista per dichiarazione infedele (ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente che detiene la documentazione idonea deve:

- darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione;
- consegnare la documentazione all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

7. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Relativamente agli esercizi antecedenti al **2019**, nel caso in cui il reddito agevolabile sia stato determinato autonomamente e indicato nella relativa dichiarazione, se si vuole beneficiare dell'autoliquidazione, è possibile effettuare la relativa comunicazione di possesso della documentazione (tramite PEC o raccomandata A/R) prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria (ciò vale a condizione che non sia stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Amministrazione stessa).

8. IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella risoluzione n. 81 del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del *Patent box* da parte dei contribuenti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso alla data del 1° maggio 2019.

Con riferimento a questa ipotesi è stato evidenziato che, al fine di scegliere *Patent box* senza ruling e comunicare il possesso della documentazione, è necessario:

- indicare il codice "1" nel campo "*Situazioni particolari*" dei modelli "Redditi-Sc" o "Redditi-Enc" 2019, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, in corrispondenza del riquadro "*Altri dati*";
- riportare la quota annuale (pari a un terzo) della variazione in diminuzione riferibile alla porzione di reddito escluso nel quadro RF dei due modelli, ovvero:

- nel rigo RF50, colonna 1 (*Reddito esente o detassato*);

oppure

- nel rigo RG23, colonna 13 (in caso di enti non commerciali in contabilità semplificata), o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 14 (in caso di enti

soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti):

- ai fini IRAP, indicare, la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello Irap 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1 (sezione dedicata al patent box).

Nell'ipotesi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso al 1° maggio 2019, per poter beneficiare della non applicazione delle sanzioni, il contribuente non obbligato al ruling cui è stato rettificato il reddito agevolabile deve comunicare il possesso della documentazione richiesta indicando il codice "2" nel campo "*Situazioni particolari*" dei modelli "Redditi-Sc" o "Redditi-Enc" 2019 presente nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "*Altri dati*".